



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 76

DEL 04/06/2026

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO STRADA STERRATA E PARZIALMENTE ASFALTATA DA VIA DEI PRATI/VIA SIGNAGATTA A VIA CASSAGNA, PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DI PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO "PUNTO VERDE PARADISE", ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' PARADISE SRLS CON SEDE IN ALPIGNANO (TO).*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, intende generalmente promuovere e valorizzare sul territorio pianezzele le iniziative, gli eventi e le ricorrenze di carattere sociale, culturale e sportivo di notevole valore aggregativo, coinvolgendo sia i cittadini pianezzesi che dei Comuni limitrofi, favorendo e sostenendo altresì la socializzazione anche attraverso intrattenimenti di vario genere, quali ad esempio, quelli musicali che comprendano anche la partecipazione attiva del pubblico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 29/05/2026, è stato concesso alla Società PARADISE S.r.l.s. con sede in Alpignano (TO) – C.F. 13445470019, nella persona del Sig. Gabrielli Valter, il patrocinio del Comune di Pianezza per l'organizzazione dell'evento di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo denominato "PUNTO VERDE PARADISE", programmato dal 06/06/2026 al 02/08/2026 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nell'area a parcheggio ubicata tra l'intersezione di via dei Prati e via Signagatta e il tratto stradale sterrato soggetto alla L.R. 2/11/1982, n. 32.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**ORDINA**

- 1) **dal 06/06/2026 al 02/08/2026** (nei giorni di venerdì, sabato e domenica), dalle ore 20,00 alle ore 05,00 del giorno successivo e comunque sino a fine evento, lungo la strada sterrata già soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 2/11/1982, n. 32 e parzialmente asfaltata, da via dei Prati/via Signagatta a via Cassagna:
- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, ad eccezione dei veicoli autorizzati dal personale organizzatore dell'evento, tenendo presente le limitazioni di cui alla L.R. 2/11/1982, n. 32; opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento dell'evento,

### **DISPONE**

che il personale competente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla Società PARADISE S.r.l.s. e agli utenti della strada mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dell'evento;

### **AVVERTE CHE**

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, li 04/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**FIORELLI Arch. Raffaele**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*